



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE

Tel. 0481/496611, Fax 0481/496646

Viale Oscar Cosulich, 24 – 34074 Monfalcone (GO)

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guadiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA n. 08/2016

Il Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone:

- VISTA** la circolare Prot. M_IT-PORTI /13961 in data 18/12/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Procedimento per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio (articolo 101 del Codice della navigazione); conseguenti criteri e meccanismi tariffari (articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84/1994)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto in data 22/12/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato approvato il "Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Monfalcone";
- VISTO** il decreto in data 09/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato approvato il "Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Porto Nogaro";
- VISTO** il dispaccio n. 4391 in data 18/04/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stata avallata la proposta di cui al foglio n. 7521 in data 07/04/2014 della Capitaneria di porto di Monfalcone relativa all'unificazione del regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Monfalcone e di Porto Nogaro";
- VISTO** il decreto in data 30/10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale, su proposta della Capitaneria di porto di Monfalcone, è stato approvato il nuovo "Regolamento per il servizio unificato di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Monfalcone e di Porto Nogaro";
- VISTO** il bando di gara in data 29/12/2014 della Capitaneria di porto di Monfalcone pubblicato ai fini del rilascio della concessione, ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione, per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Monfalcone e di Porto Nogaro, il relativo disciplinare e tutta l'altra documentazione allegata;
- VISTO** il fg. n. 19377 in data 29/09/2015 con il quale la Capitaneria di porto di Monfalcone ha comunicato l'aggiudicazione definitiva del richiamato bando all'Operatore economico Ocean srl in Trieste;
- VISTO** il fg. n. 8417 in data 04/04/2016 della Direzione marittima di Trieste con il quale è stato trasmesso il proprio decreto n. 01/2016/D.M. in data 12/02/2016 "Approvazione della concessione quindicennale per il servizio di rimorchio unificato nei porti di Monfalcone e di Porto Nogaro n. 01 del registro degli atti di concessione e n. 06 del repertorio stipulata in data 28/01/2016" registrato alla Corte dei Conti di Trieste in data 29/03/2016;

AL FINE di dare esecutività, nell'ambito del Compartimento marittimo di giurisdizione, alle disposizioni contemplate nel "Regolamento per il servizio unificato di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Monfalcone e di Porto Nogaro";

VISTI gli articoli 36, 66, 101 e seguenti, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 29/03/2016 è reso esecutivo l'allegato "Regolamento per il servizio unificato di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Monfalcone e di Porto Nogaro". Ogni altra disposizione in contrasto con le norme previste nel richiamato regolamento sono da ritenersi abrogate.

Articolo 2

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal codice della navigazione, dal codice penale e dalle leggi speciali.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria e l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.

Monfalcone, 05/04/2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pasquale DI GIOIA



CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

Regolamento per il servizio unificato di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Monfalcone e di Porto Nogaro

Articolo 1 - (Oggetto)

Il presente regolamento unificato disciplina il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Monfalcone e di Porto Nogaro (di seguito rispettivamente indicati come porto A e porto B) ai sensi dell'articolo 102 Cod. Nav..

Il servizio di rimorchio è svolto previo rilascio da parte del Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone di un unico atto di concessione in esclusiva per entrambi i porti nel quale, tra l'altro, sono individuati i rimorchiatori da adibire al servizio.

L'obbligatorietà del servizio, qualora disposta, è disciplinata con apposita ordinanza dei rispettivi competenti Capi del Circondario marittimo di Monfalcone e di Porto Nogaro ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 84/94.

Articolo 2 - (Ambito spaziale)

Il servizio è svolto nell'ambito portuale e nella rada di Monfalcone e di Porto Nogaro entro i seguenti limiti:

1. Porto A: nel comprensorio portuale di Monfalcone, nei bacini interni di Panzano e nella zona di mare compresa nel raggio di un miglio dalla boa situata sul prolungamento dell'asse del canale di entrata;
2. Porto B: nel comprensorio portuale di Porto Nogaro fino ad una distanza di tre miglia dalle boe che segnalano il canale di accesso al canale di Porto Buso.

Articolo 3 - (Mezzi adibiti al servizio)

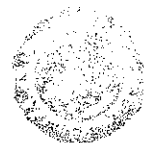
Il servizio è effettuato come segue:

Porto A

1. da n. 02 rimorchiatori in servizio di prima linea;
2. da n. 01 rimorchiatore di guardia ricompreso tra quelli di cui al comma precedente in servizio continuativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno pronto a muovere al più presto possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata di emergenza salvo diverse esigenze di volta in volta comunicate dal Comandante del porto;
3. da ormeggiarsi, quale luogo di stationamento, presso la banchina Fincantieri lato canale Valentinis.

Porto B

1. da n. 01 rimorchiatore in servizio di prima linea;
2. da n. 01 rimorchiatore di guardia ricompreso tra quelli di cui al comma precedente in servizio continuativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno pronto a muo-



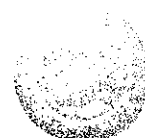
- vere al più presto possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata di emergenza salvo diverse esigenze di volta in volta comunicate dal Comandante del porto;
3. da ormeggiarsi, quale luogo di stazionamento, presso la banchina Porto Vecchio.

Disposizioni comuni ad entrambi i porti A e B:

1. da n. 1 rimorchiatore in servizio di seconda linea unico per entrambi i porti;
2. secondo un normale orario di servizio compreso tra le ore 08:00 e le ore 17:00 dei giorni feriali;
3. con tempi di preavviso e conferma del servizio da parte del richiedente come disciplinato dal successivo art. 4.3;
4. senza possibilità di distogliere i mezzi dall'attività oggetto della concessione né di sostituirli anche temporaneamente se non con altri di pari o superiori caratteristiche e comunque previa autorizzazione della competente Autorità marittima;
5. con l'obbligo, qualora per esigenze eccezionali di ogni singolo scalo, ovvero di singole manovre sia richiesto un numero maggiore di unità rispetto a quelle indicate nei punti precedenti, di fornirle come necessario a cura del Concessionario. Tale obbligo deve essere soddisfatto quando la richiesta venga avanzata almeno 36 ore prima della prestazione da rendere e comunque nel limite di un totale di n. 5 unità comprese quelle già ordinariamente disponibili. In caso di concomitanti richieste avanzate da più utenti queste verranno evase singolarmente ed in base all'ordine di prenotazione del servizio.

Articolo 4 - (Condizioni e modalità di svolgimento del servizio)

1. Il servizio viene richiesto direttamente da parte dell'utenza al Concessionario entro le ore 11:00 del giorno precedente alla prestazione ed entro le ore 11:00 del giorno prefestivo per le prestazioni che devono essere svolte in giorni festivi nonché nel primo giorno feriale a seguire di questi ultimi;
2. L'avvenuta richiesta del servizio deve essere comunicata entro le ore 11:30 delle giornate di cui al comma precedente via posta elettronica agli indirizzi istituzionali della competente Autorità marittima (tecnica.cpmonfalcone@mit.gov.it - Autorità marittima di Monfalcone - ucportonogaro@mit.gov.it - Autorità marittima di Porto Nogaro) che vigila sull'effettivo impiego del rimorchio-manovra quando obbligatorio;
3. Il servizio prenotato deve essere confermato dal richiedente secondo le seguenti tempistiche:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00 entro un'ora dalla conferma del movimento;
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 08:00 entro due ore dalla conferma del movimento;
 - il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi entro due ore dalla conferma del movimento;
4. Il Concessionario deve nominare e comunicare alle Autorità marittime competenti le generalità e le utenze telefoniche, fisse e mobili, del Dirigente preposto al servizio il quale deve essere sempre prontamente reperibile nell'arco delle 24 ore. Tale figura è tenuta ad adempiere agli ordini dell'Autorità marittima per quanto concerne l'impiego dei rimorchiatori.



Articolo 5 - (Tariffe)

Le tariffe del servizio sono determinate per ogni singolo porto dal Capo del Compartimento marittimo ai sensi dell'articolo 101 Cod. Nav. applicando i criteri e i meccanismi stabiliti nelle pertinenti circolari ministeriali ai sensi dell'articolo 14 comma 1-bis della legge n. 84/94.

Articolo 6 - (Obblighi di servizio pubblico)

Oltre ai casi previsti dagli articoli 70 e 107 del codice della navigazione i rimorchiatori destinati al servizio devono essere messi a disposizione dell'Autorità marittima in caso di avverse condizioni meteomarine e di situazioni di emergenza in porto e devono essere messi a disposizione gratuitamente quando l'Autorità marittima abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità e per esigenze di pubblica utilità e di protezione civile e ambientale.

Articolo 7 - (Decadenza dalla concessione)

Il Capo del Compartimento marittimo avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza del Concessionario dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge, di regolamento e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b) per cattivo uso della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stessa;
- c) per omesso pagamento del canone annuale;
- d) per inadempimento dell'obbligo di adeguare la propria struttura di impresa entro dodici mesi dall'eventuale modifica dell'atto di concessione conseguente a verifica dell'organizzazione del servizio effettuata ai sensi del punto 3.6 sezione I della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013;
- e) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;
- f) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, nonché i dati relativi al totale dei ricavi effettivamente registrati per le assistenze occasionali e per i salvataggi svolti con la dotazione in concessione ma fuori dall'esercizio della concessione e i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti.

Prima di dichiarare la decadenza l'Autorità marittima fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni. Con la pronuncia di decadenza il Capo del Compartimento marittimo procede all'incameramento della cauzione. Al Concessionario decaduto non spettano rimborsi di alcun tipo.

Articolo 8 - (Sanzioni)

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice della navigazione.

Monfalcone, 23/10/2014



IL COMANDANTE
C.E. (C.F.) Pasquale DI GIOIA

